



PROT.N.159/DCV-CURIA-STATUTO/24

STATUTO DELLA CURIA DIOCESANA DI TRIESTE

PARTE PRIMA NATURA, COMPITI, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Art. 1

DEFINIZIONE

§ 1. La curia diocesana *«consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la Diocesi, soprattutto nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria»* (can. 469 del CIC).

§ 2. L'ordinamento della Curia Diocesana di Trieste è regolato sia dal Codice di Diritto Canonico, dal presente Statuto e dai Regolamenti opportunamente approvati dal Vescovo diocesano.

ART. 2

FINALITÀ

La Curia diocesana ha lo scopo di:

- a.* studiare tutto quanto concerne la vita e la missione della Chiesa di Trieste con riferimento alla responsabilità pastorale del Vescovo;
- b.* consigliare il Vescovo in merito ai diversi ambiti dell'azione pastorale;
- c.* assistere il Vescovo nella sua responsabilità di governo verso la Diocesi: pastorale, amministrativa e giudiziaria, fornendogli gli strumenti necessari per conoscere, valutare, decidere, guidare e verificare;
- d.* sostenere e coordinare l'esecuzione del piano pastorale diocesano e dei programmi pastorali annuali, nonché delle singole iniziative stabilite dal Vescovo, dando assistenza alle diverse articolazioni della comunità diocesana e promuovendone le attività.

ART. 3

NATURA E NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DI CURIA

§ 1. Il servizio nella Curia diocesana è un vero servizio ecclesiale, in quanto è collaborazione al ministero pastorale del Vescovo. Per questo l'azione di chi è chiamato a servire la Chiesa nella Curia diocesana deve sempre essere animata da autentico spirito di servizio, sul modello della *diaconia* di Cristo che è venuto per servire e non per essere servito.

§ 2. Il Vescovo nomina liberamente i titolari dei diversi uffici della Curia, scegliendoli in base a vera competenza nella relativa materia, zelo pastorale e integrità di vita cristiana. Per gli Uffici che non

richiedono la potestà d'Ordine possono essere nominati responsabili anche fedeli laici. Se l'attività degli Uffici di Curia lo richiedesse il Vescovo, secondo il suo prudente giudizio, può nominare anche un vice direttore.

§ 3. Gli ufficiali di Curia, al momento di assumere l'incarico, presteranno giuramento di fedeltà nell'adempimento del loro incarico e osserveranno il segreto d'ufficio nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice di Diritto Canonico e dalle disposizioni del Vescovo.

§ 4. Tutti sono tenuti al rispetto verso le cose e le attrezzature della Curia e a un criterio di economicità ed efficacia nel loro utilizzo.

§ 5. Gli ufficiali della Curia diocesana sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati per altri quinquenni. Qualora nel decreto di nomina la scadenza non sia indicata, s'intenderà sempre per un quinquennio.

§ 6. Gli ufficiali di Curia cessano dal loro ufficio allo scadere del mandato, con la rinuncia accettata e al compimento dei settantacinque anni. Qualora il Vescovo lo ritenga opportuno può prorogare il mandato con apposito decreto.

ART. 4

STRUTTURA DELLA CURIA

§ 1. La Curia diocesana è costituita in tre aree: Affari Generali, Esercizio della Potestà Giudiziaria e Attività Pastorali; inoltre, si articola in Uffici, Commissioni e Servizi, a cui affluiscono i vari settori.

§ 2. L'area degli Affari Generali comprende:

- a. Cancelleria Diocesana
- b. Economato Diocesano: (I) Ufficio Amministrativo; (II) Ufficio Tecnico.
- c. Ufficio Giuridico
- d. Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto
- e. Ufficio per le Comunicazioni Sociali
- f. Istituto per il Sostentamento del Clero
- g. Archivio Diocesani
- h. Museo Diocesano
- i. Ufficio Anagrafe
- j. Servizio Informatico

§ 3. L'area dell'esercizio della potestà giudiziaria comprende il Tribunale diocesano.

§ 4. L'area dell'Attività Pastorale comprende:

- a. Ufficio per il Coordinamento Pastorale
- b. Ufficio per la Cultura e la Pastorale Universitaria
- c. Ufficio Scuola e IRC
- d. Ufficio Catechistico e Servizio per il Catecumenato
- e. Ufficio Caritas Diocesana
- f. Ufficio per la Vita Consacrata
- g. Ufficio per la Pastorale dei Fedeli di Lingua Slovena
- h. Ufficio per la Pastorale Missionaria
- i. Ufficio Liturgico
- j. Ufficio per la Pastorale Familiare
- k. Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro
- l. Ufficio per la Pastorale della Salute e delle Persone Anziane
- m. Ufficio Postulazione Diocesana per le Cause dei Santi
- n. Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
- o. Servizio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
- p. Servizio per la Tutela dei Minori

- q. Servizio per il sostegno economico della Chiesa
- r. Centro Diocesano Vocazioni
- s. Centro Biblico Diocesano
- t. Centro Diocesano per il Diaconato Permanente
- u. Centro Diocesano Ministranti
- v. Associazione Radio Nuova Trieste
- w. Laboratorio di Scienza e Fede
- x. Commissione diocesana per la Vita Consacrata
- y. Commissione diocesana per l'Evangelizzazione e la Catechesi
- z. Commissione diocesana per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università
- aa. Commissione diocesana per la Liturgia e la Musica Sacra
- bb. Commissione diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
- cc. Commissione diocesana per la Pastorale Giovanile
- dd. Commissione diocesana per la Famiglia e la Vita
- ee. Commissione diocesana per la Pastorale della Salute e delle Persone Anziane
- ff. Commissione diocesana per le Comunicazioni Sociali
- gg. Commissione diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e Ambientali
- hh. Commissione diocesana per i Problemi Sociali e del Lavoro, la Giustizia e la Pace, la Custodia del Creato
- ii. Commissione diocesana per i Pellegrinaggi, il Tempo Libero e lo Sport
- jj. Commissione diocesana per le Migrazioni
- kk. Consulta delle Aggregazioni Laicali
- ll. Commissione diocesana per l'ammissione agli Ordini Sacri
- mm. Commissione diocesana per la Formazione Permanente del Clero
- nn. Commissione Arbitrale per le Composizione di Eventuali Controversie tra Sacerdoti e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC)

§ 5. Gli organi collegiali sono: (I) il Consiglio Episcopale; (II) il Consiglio Presbiterale; (III) il Collegio dei Consultori; (IV) il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici; (V) il Consiglio Pastorale Diocesano.

§ 6. Qualora il buon governo della diocesi lo richiedesse, il Vescovo può istituire, modificare e sopprimere gli Uffici e i Servizi di Curia con proprio decreto che integrerà il presente Statuto.

ART. 5

VICARIO GENERALE

§ 1. Il Vicario Generale, munito della potestà ordinaria a norma del diritto canonico, è il primo collaboratore del Vescovo nel governo di tutta la Diocesi. Egli ha la precedenza su tutti i chierici della Diocesi.

§ 2. Al Vicario Generale competono i compiti stabiliti dai cann. 475-481 del CIC e dal decreto di nomina. È nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. Il Vicario generale sovrintende al settore Affari generali della Curia diocesana, amministrando i Fondi finanziari collegati, rappresentando sia l'ente Diocesi che le Fondazioni diocesane di culto e religione davanti agli Enti pubblici o alle Fondazioni secolari che elargiscono erogazioni liberali per opere diocesane ed esercitando sulle persone giuridiche canoniche pubbliche sottoposte all'Ordinario del luogo la vigilanza canonica sull'amministrazione dei beni temporali, di cui al can. 1276§1, con la collaborazione del Vicario episcopale per l'Amministrazione, dell'Economo diocesano e, quando pertinente, del Direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto.

ART. 6

VICARIO GIUDIZIALE

§ 1. Il Vicario Giudiziale esercita la potestà ordinaria di giudicare, secondo le prescrizioni del Libro VII del Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 1420 §§ 1-5) e le disposizioni della Sede Apostolica, e in ottemperanza degli accordi definiti in riferimento all'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Triveneto.

§ 2. Il Vicario Giudiziale è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

Art. 7

VICARI EPISCOPALI

§ 1. Se il buon governo della Diocesi lo richiedesse, il Vescovo può costituire uno o più Vicari Episcopali, assegnando a ognuno un determinato settore di ministeri o un genere d'affari, o determinate categorie di fedeli.

§ 2. Il Vicario Episcopale, ha la medesima potestà ordinaria che il diritto canonico attribuisce al Vicario Generale limitatamente all'ufficio affidatogli. I compiti sono stabiliti dai cann. 476-481 del CIC e dal decreto di nomina. È nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 8

DIREZIONE DELLA CURIA

§ 1. Applicando il disposto del can. 473 § 2 del CIC, il Moderatore della Curia viene nominato per coordinare le attività della Curia diocesana sotto l'autorità del Vescovo diocesano e garantire l'unitarietà di azione, favorendo un razionale utilizzo delle risorse umane, dei beni strumentali e delle risorse finanziarie, secondo le modalità determinate in questo Statuto.

§ 2. I suoi compiti sono:

- a. coordinare l'azione dei diversi Uffici e organismi della Curia;
- b. vigilare perché il personale della Curia adempia il proprio incarico con fedeltà ed efficienza.

ART. 9

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI CURIA

§ 1. L'attività di ciascun Ufficio si distingue in:

- a. *attività ordinaria*: svolgimento dei compiti quotidiani propri dell'Ufficio;
- b. *attività ricorrente*: compiti di particolare rilievo (quali "giornate", incontri, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, ecc.) che spetta all'Ufficio organizzare, anche in collaborazione con altri Uffici nel corso della sua normale attività annuale;
- c. *attività straordinarie*, per sé non destinati a ripetersi;

§ 2. Per l'inizio dell'anno pastorale ciascun Ufficio deve avere elaborato il programma delle attività ordinarie, ricorrenti e straordinarie. Tale programma, che deve rientrare in una visione pastorale d'insieme a livello diocesano, sarà visionato dal Moderatore della Curia di concerto con il Vicario episcopale per la Pastorale, e, successivamente, approvato dal Vescovo.

§ 3. Per la gestione del bilancio economico interno, il responsabile di ogni Ufficio prenderà accordi con il Moderatore di Curia, il quale informerà opportunamente l'Economo diocesano, che erogherà le somme stanziata nella ricorrenza di ogni attività programmata e approvata.

§ 4. Nessun Ufficio può ricevere o gestire direttamente somme di denaro. Ogni movimentazione deve essere realizzata attraverso l'Ufficio Amministrativo che, quando è il caso e con l'approvazione dell'Economo, imputerà le diverse entrate e uscite a conti separati, corrispondenti agli Uffici interessati o a specifiche iniziative.

§ 5. Ciascun Ufficio curerà l'archivio corrente per quanto attiene le pratiche di competenza. La consultazione degli archivi dei singoli Uffici è riservata al personale addetto dell'Ufficio.

§ 6. L'utilizzo della denominazione "*Diocesi di Trieste*", della carta intestata, dei timbri di Curia e di tutto quanto fa riferimento a essa (compresi i mezzi elettronici, quali la posta elettronica), va operato con

criteri di prudenza e secondo le disposizioni del Vescovo.

§ 7. Le circolari e le pubblicazioni, a mezzo stampa o tramite strumenti elettronici, promosse dai singoli Uffici devono essere visionate e concordate con il Moderatore di Curia e gestite in collaborazione con l'Ufficio per la Comunicazione.

ART. 10

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

§ 1. Il trattamento dei dati personali all'interno della Curia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni canoniche e civili. Occorrerà in particolare fare riferimento alla normativa europea e nazionale in materia di trattamento e protezione dei dati personali, oltre che al decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana, «*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*» (20 ottobre 1999) e alle disposizioni applicative, che regolano anche l'accesso ai documenti.

§ 2. La gestione e conservazione delle password dei computer e dei programmi spetta al singolo responsabile dell'Ufficio.

ART. 11

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DELLA CURIA E ACQUISTI

§ 1. Tutti gli aspetti logistici della Curia diocesana (uso dei locali comuni, sistemazione e pulizia degli ambienti, manutenzione dei servizi tecnici, elettrici, telefonici, igienici e di riscaldamento, ecc.) sono di pertinenza del Moderatore di Curia.

§ 2. L'acquisto di materiali di consumo e di quelli necessari per la manutenzione delle attrezzature di ufficio, deve essere richiesto all'Economo diocesano su appositi moduli firmati dal Responsabile dell'Ufficio e vidimati dal Moderatore di Curia.

ART. 12

RAPPORTI CON L'ESTERNO

§ 1. I Responsabili degli Uffici, che ricevessero richieste d'interviste o dichiarazioni su argomenti che possono riguardare la Curia o la Diocesi, dovranno necessariamente fare previo riferimento al Moderatore di Curia e al Responsabile dell'Ufficio per la Comunicazione e seguire le loro indicazioni.

§ 2. Qualora fosse, invece, ritenuto necessario emanare dichiarazioni o precisazioni, occorrerà l'approvazione del Vescovo e sarà necessario utilizzare i canali indicati dal Responsabile dell'Ufficio per la Comunicazione.

PARTE SECONDA

STRUTTURA DELLA CURIA

AREA AFFARI GENERALI

ART. 13

IL VICARIO EPISCOPALE PER L'AMMINISTRAZIONE

§ 1. L'ordinata e corretta amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo richiede la presenza di un Vicario Episcopale per l'Amministrazione, il quale ha il compito di accompagnare la gestione amministrativa delle parrocchie e degli enti diocesani, valutando le richieste per gli atti di straordinaria amministrazione. Ha inoltre il compito di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni delle realtà ecclesiali soggette all'Ordinario diocesano (can. 1276 del CIC).

§ 2. Il Vicario Episcopale per l'Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, collabora con

l'Economo Diocesano, le cui competenze e il cui ruolo sono definiti dalla normativa canonica in materia (can. 494 del CIC).

ART. 14

CANCELLERIA DIOCESANA

§ 1. La Cancelleria diocesana è l'Ufficio a cui sono assegnati i compiti previsti dai cann. 482-491 del CIC. È affidata alla responsabilità del Cancelliere vescovile, eventualmente coadiuvato dal Vice Cancelliere vescovile, entrambi Notai e Segretari di Curia, come anche da un congruo numero di addetti che possono essere costituiti Notai (cfr. cann. 483-485 del CIC). Sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati per ulteriori mandati.

§ 2. Compiti del Cancelliere Vescovile sono:

a) Funzione notarile:

1. cura la redazione per iscritto degli atti di Curia, registra e controfirma tutti gli atti giuridici emanati dall'Ordinario, (decreti, disposizioni, obblighi e altre questioni per le quali si richiede il suo intervento), perfezionandoli sotto il profilo della formalizzazione giuridica mediante apposizione del sigillo di Curia, la datazione, inserzione nel protocollo generale (redatto e archiviato in formato elettronico), dandone comunicazione al Moderatore di Curia;
2. sottoscrive gli atti aventi pubblica fede;
3. esibisce in visione, con le dovute cautele e a chi ne fa richiesta legittima, gli atti e gli strumenti per loro natura pubblici riguardanti lo stato personale di un richiedente, nonché dichiara conformi all'originale le copie manoscritte o fotostatiche;

b) Provvisione di uffici:

1. garantisce l'osservanza dei procedimenti previsti per la provvisione di uffici canonici da parte del Vescovo, con particolare riferimento ai parroci, e aggiorna a tal fine uno scadenziario relativo alla durata delle diverse scadenze;
2. predispone i documenti necessari per le elezioni per gli organismi di partecipazione a carattere diocesano.

c) Sacre Ordinazioni e vita del clero:

1. segue gli adempimenti connessi alle sacre ordinazioni, al conferimento dei ministeri e all'ammissione dei candidati; conserva e aggiorna il registro relativo alle sacre ordinazioni e custodisce la documentazione;
2. cura i procedimenti d'incardinazione ed escardinazione;
3. trasmette copia di decreti per gli adempimenti propri dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero.

d) Funzione archivistica:

1. cura l'archiviazione degli originali di tutti i documenti iscritti al protocollo generale e della documentazione relativa;
2. tiene, organizza e custodisce l'archivio diocesano, regolamentandone l'accesso a norma del diritto (cfr. cann. 486-490) e gode delle medesime responsabilità rispetto alla trasposizione in formato elettronico dell'archivio diocesano;
3. su disposizione del Vescovo trasmette al Responsabile dell'Archivio Storico Diocesano i documenti non più rilevanti per l'espletamento dei compiti ordinari della Curia diocesana;
4. custodisce nei propri archivi i documenti relativi all'identificazione fondamentale delle persone (in particolare i chierici), degli enti (con i relativi statuti e regolamenti) e degli organismi, e predispone e aggiorna in formato elettronico la relativa catalogazione anagrafica;
5. predispone quanto necessario per l'inserimento dei dati di sua spettanza nel Bollettino diocesano.

e) Attività di controllo:

1. sulle pratiche matrimoniali conformemente alle disposizioni del Decreto generale C.E.I. del 5 novembre 1990, dei successivi decreti C.E.I. e di quelli diocesani;
2. sui registri delle Messe nelle parrocchie e negli altri luoghi ove si è soliti celebrarle;

3. sulle concessioni delle facoltà di binazioni e trinazioni delle Messe ed eventuali autorizzazioni da parte del Vescovo per celebrazioni plurintenazionali;
4. sulle licenze e lo svolgimento delle feste religiose con relativi programmi e questue.

ART. 15

ECONOMATO DIOCESANO

§ 1. L'Economato diocesano è l'Ufficio a cui compete il settore per gli affari economici e amministrativi. Nell'esercizio di tale funzione si avvale della collaborazione del Consiglio diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori. L'Ufficio è retto dall'Economo diocesano nominato dal Vescovo, dopo aver sentito il Consiglio diocesano per gli Affari Economici e il Collegio dei Consultori. L'Economo è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 2. I compiti dell'Economo diocesano sono:

1. amministrare i beni dell'ente Diocesi sotto l'autorità del Vescovo e la direzione e il controllo del Consiglio diocesano per gli Affari Economici;
2. prestare consulenza agli amministratori sia di carattere generale, sia per i singoli atti;
3. vigilare sull'amministrazione ordinaria e straordinaria delle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, redigendone e aggiornandone lo stato patrimoniale, sia per quanto concerne gli immobili di proprietà, sia per quelli comunque a disposizione dei singoli enti e all'utilizzo dei diversi immobili;
4. ricevere ed esaminare i rendiconti annuali degli enti, redatti su schemi predisposti, prestando assistenza per la loro redazione, dando indicazioni sugli adempimenti contabili di competenza di parrocchie ed enti; fornire osservazioni e suggerimenti agli amministratori a partire dai dati dei rendiconti, in materia giuridica, fiscale ed economica;
5. amministrare i beni di una persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, che non abbia amministratori propri, su disposizione del Vescovo e nei modi e nei casi da lui determinati;
6. attuare la politica economica all'interno della Diocesi decisa dal Vescovo e dal Consiglio per gli Affari Economici;
7. predisporre ogni anno, secondo le disposizioni del Consiglio per gli Affari Economici e le direttive del Vescovo, il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite;
8. gestire il bilancio delle entrate e delle uscite della Diocesi approvato dal Consiglio diocesano per gli Affari Economici, provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
9. presentare al Consiglio diocesano per gli Affari Economici il bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite;
10. curare personalmente il rapporto con gli amministratori degli Enti per quanto attiene gli orientamenti generali in materia amministrativa;
11. fornire al Consiglio diocesano per gli Affari Economici e al Collegio dei Consultori gli elementi necessari, di natura tecnica, giuridica, economica e pastorale, per la valutazione di competenza;
12. predisporre i decreti autorizzativi del Vescovo o i nulla osta emanati dallo stesso;
13. provvedere al passaggio delle consegne tra i titolari e amministratori degli enti, fornendo loro tutti i dati e provvedendo alla consegna e all'aggiornamento dell'inventario dei beni (can. 1283 del CIC).

§ 3. L'Ufficio Economato diocesano è strutturato in specifici settori di competenza quali:

1. archivio, inventari, amministrazione e contabilità dei beni mobili e immobili dell'Ente Diocesi;
2. archivio, inventari, vigilanza, autorizzazioni, contabilità ed eventuale amministrazione dei beni mobili e immobili degli enti ecclesiastici soggetti al controllo del Vescovo Diocesano;
3. amministrazione dell'Episcopio, degli Uffici di Curia e gestione del personale dipendente addetto;
4. costituzione e amministrazione dei legati pii;
5. amministrazione e rendicontazione dei Fondi C.E.I. otto per mille;
6. gestione e rendicontazione degli oneri di urbanizzazione secondari provenienti dai Comuni (L.R. 4/2/94 n.° 4);

Art. 16

UFFICIO TECNICO

§ 1. Nell'ambito dell'Economato diocesano, l'Ufficio Tecnico sovrintende tutti i lavori commissionati dalla Diocesi e dai suoi organi, nonché da parte di tutti gli enti ecclesiastici sottomessi alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano. Sotto la vigilanza del Vicario episcopale per l'Amministrazione e dell'Economo diocesano, esso vaglia la congruità dei preventivi; vigila sull'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate; cura le procedure previste dal diritto civile e amministrativo per l'ottenimento dei titoli autorizzativi, dei contributi e delle regalie, nonché le attività di studio e istruttoria preventiva concernenti i medesimi lavori.

§ 2. Il Direttore dell'Ufficio è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

Art. 17

UFFICIO GIURIDICO

§ 1. L'Ufficio Giuridico assicura ogni consulenza di cui la Curia ha bisogno, sia nelle materie regolate dal diritto dello Stato, sia in materia canonica. Controlla la retta esecuzione degli atti pubblici stipulati dalla Diocesi e dai suoi organi, nonché da parte di tutti gli enti ecclesiastici sottomessi alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano; assiste direttamente o tramite scelti periti il patrocinio degli enti diocesani in caso di contenzioso presso i fori civili.

§ 2. Il Direttore dell'Ufficio è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

Art. 18

UFFICIO PER I BENI CULTURALI E L'EDILIZIA DI CULTO

§ 1. L'Ufficio per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto svolge la sua principale finalità nel coadiuvare in forma stabile il Vescovo, e gli Enti ecclesiastici posti sotto la sua giurisdizione in tutto ciò che riguarda la costruzione di nuove chiese e delle altre strutture immobiliari a carattere religioso nel territorio della Diocesi, nonché della loro valorizzazione e adeguamento.

§ 2. Il Direttore è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati e svolge il suo incarico in stretta sinergia con l'Economo diocesano.

§ 3. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e Ambientali*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 19

COMMISSIONE DIOCESANA PER L'ARTE SACRA, I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

§ 1. La Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, i Beni Culturali e Ambientali ha il compito di promuovere la tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali della Diocesi di Trieste, per favorire un dialogo vivo tra fede e cultura.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

Art. 20

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

§ 1. L'Ufficio per le Comunicazioni Sociali ha come obiettivo la promozione della pastorale delle comunicazioni sociali, in particolare: (I) aiuta a prendere coscienza dell'importanza della comunicazione nell'attività pastorale e, pertanto, educa alla comunicazione, perché essa possa essere parte integrante di

ogni piano pastorale; (II) coordina gli strumenti di comunicazione sociale che fanno riferimento alla Diocesi, tra cui: (a) il sito internet della Diocesi, (b) il periodico digitale «Il Domenicale di San Giusto» o altro strumento per la comunicazione digitale, (c) le attività proprie dell'Associazione «Radio Nuova Trieste», (d) i social media, le newsletter e ogni altro canale di comunicazione sociale attivato dalla Diocesi; (III) cura i rapporti della Diocesi e dei suoi diversi Organismi con i mass media; (IV) assolve al ruolo di ufficio stampa e portavoce del Vescovo; (V) promuove e coordina la ricerca, la documentazione e la formazione in materia di comunicazioni sociali.

§ 2. L'Ufficio dipende dal Moderato di Curia nel suo ordinario funzionamento. Per tutto ciò che concerne più propriamente le attività dell'ambito pastorale e culturale, afferisce rispettivamente al Vicario episcopale per la Pastorale e ai Responsabili degli Uffici di Curia interessati.

§ 3. Il Direttore è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 4. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per le Comunicazioni Sociali*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 21

COMMISSIONE DIOCESANA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

§ 1. La Commissione ha il compito di coadiuvare l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali nella sensibilizzazione le strutture ecclesiali nelle sue varie articolazioni circa i problemi della comunicazione. Collabora con l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali nel servizio al Vescovo e agli altri Uffici di Curia, che operano nel campo della pastorale, oltre che alle parrocchie e agli enti ecclesiali, per fornire loro le indicazioni utili alla conoscenza degli orientamenti dell'opinione pubblica circa le questioni che interessano l'azione pastorale.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 22

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, MUSEO DIOCESANO E UFFICIO ANAGRAFE

§ 1. L'Archivio Storico Diocesano è il luogo della memoria ecclesiale da conservare e da trasmettere, da ravvivare e da valorizzare, poiché esso rappresenta il più diretto collegamento con il patrimonio della comunità cristiana. Costituisce il riferimento per tutti gli Archivi parrocchiali della Diocesi, avendo nei loro riguardi compiti di coordinamento e di consulenza tecnica e scientifica. La conservazione e la consultazione del materiale conservato nell'Archivio storico diocesano sono regolate da disposizioni approvate dal Vescovo. È diretto dall'Archivista diocesano nominato per un quinquennio che può essere confermato per ulteriori mandati. La gestione dell'Ufficio Anagrafe rientra tra le competenze dell'Archivista diocesano.

Art. 23

SERVIZIO INFORMATICO

§ 1. Il Servizio Informatico Diocesano svolge nella Curia Vescovile di Trieste le funzioni di:

1. progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione delle attività legate all'informatizzazione della Diocesi, all'automazione degli Uffici e all'utilizzo dei sistemi di rete per la condivisione delle informazioni;
2. gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informatico Diocesano e dei *software* connessi;
3. manutenzione ordinaria e aggiornamento delle apparecchiature informatiche, degli apparati di rete e dei *software* in uso;
4. analisi delle problematiche di sicurezza dei dati a livello di rete, di stazione di lavoro o postazione singola;
5. pianificazione e realizzazione delle attività di addestramento, supporto e formazione degli utenti

dei sistemi informatici;

6. progettazione, realizzazione e gestione dei siti *web* diocesani;
7. promozione della conoscenza della realtà diocesana e facilitazione dell'accesso alle informazioni connesse con le attività dei singoli uffici mediante la realizzazione e la gestione di siti *web*;
8. agevolazione della comunicazione Diocesi – C.E.I. e Diocesi – parrocchie, mediante l'utilizzo delle tecnologie telematiche (*internet, e-mail, crittografia, firma digitale*).

§ 2. L'Incaricato del Servizio Informatico è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati. Esercita le sue funzioni, sotto l'autorità dell'Ordinario diocesano e del Moderatore di Curia. Ogni intervento che ha rilevanza economica deve essere redatto su appositi moduli e vidimato dal Moderatore di Curia e presentato all'Economo diocesano.

§ 3. La gestione delle password dei computer degli Uffici di Curia e dei programmi spetta ai singoli responsabili degli Uffici. La manutenzione e l'aggiornamento degli *hardware/software* in uso dovranno essere eseguiti alla presenza del titolare dell'Ufficio, per quanto possibile.

AREA DELL'ATTIVITA' PASTORALE

ART. 24

COORDINAMENTO DIOCESANO PER LA PASTORALE

§ 1. Il Coordinamento Diocesano per la Pastorale vede riuniti i responsabili degli uffici e dei servizi pastorali della Diocesi. È presieduto dal Vescovo e moderato dal Vicario episcopale per la Pastorale.

§ 2. Finalità del suo lavoro è giungere ad un'azione unitaria degli uffici diocesani che, secondo la loro specificità, promuovono l'azione pastorale della diocesi sulla linea degli Orientamenti pastorali.

§ 3. Oltre a dare il loro contributo di riflessione e di discernimento di fronte a passaggi importanti della vita diocesana, essi cercano di coordinare le proprie attività attraverso la stesura di un comune calendario, la condivisione di risorse, la compartecipazione a progetti comuni.

ART. 25

UFFICIO PER LA CULTURA E LA PASTORALE UNIVERSITARIA

§ 1. La Pastorale Universitaria esprime la cura pastorale della Chiesa diocesana di Trieste per chi vive l'Università nel suo territorio. Concretamente, l'impegno pastorale in questo prezioso ambito di crescita personale e di studio, ricerca e promozione culturale, si realizza in proposte che si propongono di mettere a frutto le varie competenze a servizio della comunità, in particolare studentesca, con l'aiuto di docenti e di vari collaboratori, ricordando che la cultura, rigenerata dal Vangelo, favorisce la valorizzazione della ricchezza della vita.

§ 2. Il Direttore è il Delegato episcopale per la Cultura e la Pastorale Universitaria.

§ 3. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 26

COMMISSIONE DIOCESANA PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ

§ 1. La Commissione Diocesana per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università promuove iniziative di pastorale educativa. In particolare, elabora riflessioni e proposte in riferimento ai problemi educativi, di tutti gli ordini e gradi dell'istruzione, pubblica, privata, paritaria e parentale. Promuove, inoltre, iniziative per favorire la conoscenza, l'attenzione e il dialogo delle comunità ecclesiali verso l'ambito dell'educazione, in collaborazione con gli altri Uffici di Curia.

§ 2. La Commissione è coordinata dal Delegato episcopale per la Cultura e la Pastorale Universitaria.

ART. 27

UFFICIO SCUOLA E IRC

§ 1. L'Ufficio favorisce le relazioni tra la Chiesa diocesana e il mondo della scuola per animarla cristianamente. Promuove e favorisce contatti con organismi, associazioni e movimenti ecclesiali che si ispirano ai principi cristiani, e che operano nel settore dell'educazione scolastica nonché con le scuole cattoliche promosse in Diocesi da Istituti religiosi e da altri enti.

§ 2. L'Ufficio ha il compito di provvedere all'applicazione delle Leggi concordatarie e relativo protocollo addizionale, con le susseguenti Intese e successive modificazioni, unitamente ai canoni del CIC, per tutto ciò che riguarda l'Insegnamento della Religione Cattolica per ogni ordine e grado di scuola.

§ 3. Il Direttore è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati. Suo compito è predisporre le proposte di nomine degli Insegnanti della Religione Cattolica, e provvedere al loro continuo aggiornamento culturale e didattico e al loro inserimento nella pastorale diocesana e parrocchiale.

§ 4. Quando ritenuto opportuno, e per un migliore svolgimento delle proprie competenze, l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 28

UFFICIO CATECHISTICO E SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO

§ 1. L'organizzazione della pastorale catechistica ha come punto di riferimento il Vescovo e la Diocesi. L'Ufficio Catechistico Diocesano è l'organo con cui il Vescovo, capo della comunità e maestro della dottrina, dirige e presiede tutte le attività catechistiche della Diocesi. L'Ufficio è anche incaricato del Servizio Diocesano per il Catecumenato.

§ 2. All'Ufficio Catechistico e al relativo Servizio per il Catecumenato compete lo studio e l'approfondimento dei problemi relativi al ministero della Parola di Dio e alla trasmissione dell'insegnamento della Chiesa, specialmente mediante la promozione e il sostegno della pastorale catechistica.

§ 3. Il Direttore dell'Ufficio è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati. Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi dell'aiuto di un gruppo formato da sacerdoti, religiosi/e, e da fedeli laici appositamente formati. Il Direttore verrà coadiuvato da collaboratori, scelti dal Vescovo, che per la nomina sentirà il parere del Direttore.

§ 4. I principali compiti dell'Ufficio sono:

1. studiare i problemi della situazione diocesana circa l'educazione alla fede, ricercando i mezzi idonei per la loro soluzione ed elaborando per questo un concreto programma di azione;
2. promuovere la presenza e la qualità dei catechisti, sostenendo in spirito di sussidiarietà le varie iniziative a livello diocesano, decanale e parrocchiale;
3. elaborare, o almeno segnalare alle parrocchie e ai catechisti gli strumenti necessari per il lavoro catechistico;
4. incentivare le istituzioni propriamente catechistiche della Diocesi, come la catechesi parrocchiale e i gruppi di responsabili della catechesi;
5. coordinare il lavoro che porta alla redazione o all'aggiornamento del progetto diocesano di catechesi;
6. collaborare con l'Ufficio Liturgico Diocesano, in considerazione dell'essenziale rilevanza della sacra liturgia per la catechesi;
7. collaborare per quanto di sua competenza con l'Ufficio di Pastorale Giovanile, con la Pastorale delle Vocazioni e con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia;
8. coordinare in diocesi, in sintonia con le indicazioni della Chiesa italiana e della Commissione

episcopale del Triveneto, l'istituzione del ministero del catechista;

9. coltivare i rapporti di stretta collaborazione con il Coordinamento Regionale Triveneto della catechesi e con l'Ufficio Catechistico Nazionale (CEI).

§ 5. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per l'Evangelizzazione e la Catechesi*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 29

COMMISSIONE DIOCESANA PER L'EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

§ 1. La Commissione Diocesana per l'Evangelizzazione e la Catechesi ha il compito di verificare e promuovere l'attività di evangelizzazione e catechesi che si svolge in tutte le parrocchie e nelle realtà associative presenti in Diocesi. Assieme all'Ufficio Catechistico si prende cura della formazione dei catechisti delle varie fasce d'età e attraverso di loro accompagna bambini, ragazzi e adulti all'incontro personale con Cristo nella comunità.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 30

UFFICIO CARITAS DIOCESANA

§ 1. La Caritas Diocesana è l'organismo pastorale istituito dal Vescovo per la promozione e il coordinamento nella Diocesi della testimonianza della carità.

§ 2. Il Direttore con i suoi Vice Direttori sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati per ulteriori mandati.

§ 3. La Caritas diocesana ha il compito di:

1. approfondire e diffondere i fondamenti evangelici ed ecclesiali del servizio della carità; -
2. promuovere e sostenere le Caritas parrocchiali;
3. curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;
4. organizzare in collaborazione con la Caritas Nazionale e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
5. realizzare studi e ricerche sui bisogni emergenti nella comunità diocesana per aiutare a scoprirne le cause e preparare interventi nell'ambito di una pastorale unitaria;
6. promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale cristianamente ispirato, sia professionale sia volontario, sia pubblico sia privato;
7. contribuire allo sviluppo umano e sociale delle popolazioni dei Paesi meno sviluppati, coordinando le iniziative e gli aiuti a esse rivolti;
8. promuovere e testimoniare la carità verso i migrati stranieri in Italia, verso i profughi e gli esuli;
9. preparare raccolte di fondi da destinare alla carità nei "tempi forti" dell'anno liturgico, o quando stabilito dal Vescovo diocesano.

§ 4. Per meglio promuovere i propri obiettivi di carattere pastorale, la Caritas diocesana si avvale di un'équipe operativa, potendo anche istituire una «Commissione diocesana Caritas» per meglio raccordarsi con le parrocchie e le altre associazioni e realtà caritative e di volontariato.

ART. 31

UFFICIO PER LA VITA CONSACRATA

§ 1. L'Ufficio collabora con il Vescovo nel suo compito di sostenere la vita consacrata, promuovere la fedeltà e l'autenticità dei consacrati e aiutarli nell'inserimento, secondo la propria indole, nella vita della Chiesa diocesana. Il Direttore dell'Ufficio è il Vicario episcopale per la Vita Consacrata.

§ 2. L'Ufficio cura i rapporti con le sezioni diocesane della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori

(CISM) e dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI), e della Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS), al fine di promuovere il dialogo con i Superiori e le Superiore di tutte le case religiose presenti in Diocesi e di curare i rapporti dei Religiosi con il Vescovo, con gli organismi diocesani e le parrocchie.

§ 3. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per la Vita Consacrata*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 32

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA VITA CONSACRATA

§ 1. La Commissione Diocesana per la vita consacrata ha il compito di promuovere una intensa partecipazione alla vita della Chiesa particolare da parte degli Istituti Religiosi maschili e femminili, delle Società di vita apostolica e degli Istituti Secolari, favorendo la promozione delle vocazioni alla vita consacrata in collaborazione con il Centro Diocesano per le Vocazioni.

§ 2. La Commissione è coordinata dal Vicario episcopale per la Vita Consacrata.

ART. 33

UFFICIO PER LA PASTORALE DEI FEDELI DI LINGUA SLOVENA

§ 1. L'Ufficio per la Pastorale dei Fedeli di Lingua Slovena coordina le diverse forme di attività pastorale delle comunità di fedeli di lingua slovena presenti nel territorio della Diocesi di Trieste.

§ 2. Le strutture pastorali per fedeli di lingua slovena sono espressione concreta di comunione, fraternità e sostegno reciproco, che mirano alla realizzazione di specifiche azioni condivise nei differenti settori della vita pastorale (feste, liturgia, benedizione delle famiglie, chierichetti, operatori della carità, catechisti, gruppi giovanili, eccetera).

§ 3. Il responsabile dell'Ufficio per la Pastorale dei Fedeli di Lingua Slovena è il Vicario episcopale per i Fedeli di Lingua Slovena.

ART. 34

UFFICIO PER LA PASTORALE MISSIONARIA

§ 1. L'Ufficio per la Pastorale Missionaria ha il compito di provvedere all'animazione missionaria della Diocesi, alimentandone e promuovendone la missionarietà universale (missione "ad gentes") e di essere lo strumento operativo per attuare le iniziative di cooperazione missionaria nella Chiesa di Trieste.

§ 2. Il Direttore dell'Ufficio è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. L'Ufficio realizza l'animazione missionaria della Diocesi anche avvalendosi di tutte le forze missionarie, sia quelle che operano nelle parrocchie e nei decanati, sia gli istituti, le associazioni e i movimenti missionari attivi in diocesi, il cui carisma è riconosciuto dal Vescovo diocesano.

§ 4. All'Ufficio è affidata anche la direzione diocesana delle «*Pontificie Opere Missionarie*» ed il compito di promuoverne tutto l'articolato servizio.

Art. 35

UFFICIO LITURGICO

§ 1. L'Ufficio Liturgico, sotto la guida del Vescovo, sostiene l'azione pastorale liturgica nella Chiesa di Trieste, in particolare promuovendo la conoscenza e l'attuazione di tutto quanto in materia liturgica, in primo luogo con riferimento alla celebrazione dei Sacramenti, è stabilito dall'Autorità ecclesiastica.

§ 2. Il Direttore è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati. L'ufficio comprende tre settori: di Pastorale liturgica, dei ministeri istituiti e di fatto e della musica sacra.

§ 3. I compiti propri dell'Ufficio sono:

1. promuovere nella Diocesi e principalmente tra il Clero la conoscenza dei documenti del Magistero in materia liturgica, come pure favorire la conoscenza dei libri liturgici, sia nei contenuti dei *Praenotanda*, sia nel significato spirituale dei riti;
2. preparare il Calendario Liturgico per la Diocesi di Trieste, secondo il calendario della Chiesa universale e quello particolare;
3. collaborare con il responsabile del Centro Diocesano per il Diaconato Permanente ai fini di una migliore formazione liturgica dei candidati;
4. sussidiare e stimolare la santificazione del Giorno del Signore e la vita dell'anno liturgico come vero itinerario spirituale, specialmente nei "tempi forti", in collaborazione con l'Ufficio Catechistico;
5. collaborare con il Cerimoniere vescovile nell'animazione e direzione delle celebrazioni episcopali, soprattutto quelle solenni nella Chiesa Cattedrale;
6. promuovere e sussidiare la corretta e fruttuosa celebrazione dei Sacramenti, in collaborazione con gli altri uffici competenti;
7. vigilare sullo svolgimento dei pii esercizi della pietà popolare e delle feste religiose perché siano conformi ai principi e alle disposizioni della Santa Sede e si svolgono secondo le disposizioni del Vescovo;
8. collaborare per quanto di sua competenza con il Servizio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e l'Arte sacra e con il Servizio diocesano per l'edilizia di culto;
9. collaborare alla diffusione, formazione e istituzione dei ministeri liturgici, sia istituiti (Lettori e Accoliti), sia dei Ministri straordinari della Comunione in sinergia con altri uffici competenti;
10. curare la promozione e la formazione dei gruppi di animatori liturgici parrocchiali e degli eventuali addetti al tempio (sacristi, curatori della suppellettile sacra), oltre che dei fioristi, fotografi, ecc.;
11. vigilare sull'utilizzazione in Diocesi di nuove composizioni musicali, affinché testi e musica siano ispirati a contenuti biblici, esistenziali e culturali validi per l'uso liturgico;
12. curare ed esaminare, d'intesa con il Cerimoniere vescovile, il programma musicale delle celebrazioni o degli incontri diocesani;
13. esaminare e approvare i programmi musicali dei concerti da eseguire nelle chiese della Diocesi; [aggiunta proposta da don Chersicla]
14. porre attenzione che non sia disperso, ma opportunamente utilizzato, il ricco patrimonio musicale del passato.

§ 4. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per la Liturgia e la Musica Sacra*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 36

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA LITURGIA E LA MUSICA SACRA

- § 1. La Commissione Diocesana per la Liturgia e la Musica Sacra ha come propri compiti:
1. curare, nelle forme concordate, l'aggiornamento costante per maturare necessarie competenze in materia;
 2. rilevare la situazione pastorale-liturgica in Diocesi; individuare bisogni e mezzi di intervento;
 3. esaminare, per suggerimenti ed emendamenti, le norme e le istruzioni che l'Ufficio Liturgico propone e i diversi materiali di lavoro prodotti dallo stesso, prima che siano pubblicati o presentati al Vescovo.
 4. valutare i programmi di celebrazioni sovra-parrocchiali e collaborare per una loro retta animazione;
 5. promuovere o assistere iniziative locali di carattere liturgico suscitando e animando gruppi parrocchiali o decanali.
- § 2. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Direttore dell'Ufficio Liturgico, collaboratori, esperti per singoli problemi e rappresentanti di istituzioni varie.

§ 3. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 37

UFFICIO FAMIGLIA

§ 1. L'Ufficio Famiglia aiuta il Vescovo nella sua responsabilità di offrire ai fedeli l'assistenza necessaria affinché lo stato matrimoniale sia conservato nello spirito cristiano e progredisca nella perfezione.

§ 2. Direttori di tale ufficio sono un presbitero e una coppia, nominati per un quinquennio, e possono essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. I compiti dell'Ufficio sono:

1. la promozione dell'annuncio del "*Vangelo del matrimonio e della famiglia*", in collaborazione con l'Ufficio per la Cultura e la Pastorale Universitaria, l'Ufficio Catechistico, l'Ufficio di Pastorale Giovanile e l'Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni;
2. la promozione e il coordinamento delle iniziative per la preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla sua celebrazione;
3. il sostegno e l'accompagnamento delle coppie e delle famiglie, con particolare riguardo alla procreazione responsabile, alla difesa e accoglienza della vita umana fin dal concepimento;
4. la formazione degli operatori di pastorale familiare;
5. lo studio e la soluzione dei problemi morali, religiosi e sociali che la vita coniugale e familiare incontra di volta in volta, alla luce della dottrina della Chiesa e tenendo conto delle leggi vigenti e della loro evoluzione;
6. la proposta di specifiche attenzioni pastorali per accompagnare, discernere e integrare le situazioni dette "irregolari";
7. la promozione e il sostegno delle strutture di pastorale familiare nelle parrocchie e nei decanati;

§ 4. L'Ufficio offre un aiuto alle singole parrocchie a realizzare la loro attenzione pastorale ai temi della famiglia; esso è anche punto di riferimento per associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali o di ispirazione cristiana presenti e operanti in Diocesi, che agiscono più direttamente in campo familiare.

§ 5. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per la Famiglia e la Vita*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 38

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA FAMIGLIA E LA VITA

§ 1. La Commissione Diocesana per la Famiglia e la Vita promuove, anima e coordina la pastorale familiare nella Diocesi, in tutte le sue molteplici forme. In particolare, sostiene le comunità parrocchiali nei loro programmi di pastorale familiare e di preparazione a una fruttuosa celebrazione del matrimonio; promuove l'educazione dei giovani all'affettività, occupandosi inoltre della pastorale dei fidanzati, della spiritualità familiare, della pastorale dei fedeli separati, divorziati e/o passati a nuove unioni; cura l'aggiornamento degli operatori di pastorale familiare, in collaborazione con altri Uffici di Curia.

§ 2. Responsabili della Commissione sono i direttori dell'Ufficio famiglia.

ART. 39

UFFICIO PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO

§ 1. L'Ufficio ha lo scopo di incrementare e tenere viva la sensibilità della comunità diocesana ai problemi sociali, del lavoro, della giustizia e della pace e della salvaguardia del creato, secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. Quando pertinente, esso opera con particolare collaborazione con la *Caritas* diocesana e con l'Ufficio di Pastorale Giovanile.

§ 2. Il Direttore è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. I compiti dell'Ufficio sono:

1. promuovere la diffusione della dottrina sociale della Chiesa;
2. sostenere e coordinare nella Diocesi associazioni ed enti di ispirazione cristiana al fine di una loro incisiva presenza pastorale nel campo sociale;
3. promuovere attraverso opportune iniziative organiche la formazione di operatori di pastorale sociale e del lavoro e la formazione all'impegno sociale e politico;
4. richiamare l'attenzione ai grandi temi della giustizia e della pace e della salvaguardia del creato, ai problemi del lavoro, della disoccupazione e dell'emigrazione.
5. promuovere il rispetto e la dignità dei marittimi e dei loro familiari, perseguendo la giustizia e la solidarietà tra la "gente di mare", anche attraverso interventi coordinati con le autorità pubbliche e le organizzazioni di lavoro. A questo proposito, l'Ufficio si avvale della collaborazione dell'Associazione "Stella Maris".

§ 4. L'Ufficio si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle realtà associative d'ispirazione cristiana impegnate nel sociale, e in modo particolare, della collaborazione della *Commissione Diocesana per i Problemi Sociali e del Lavoro, la Giustizia e la Pace, la Custodia del Creato*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 40

COMMISSIONE DIOCESANA PER I PROBLEMI SOCIALI E DEL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE, LA CUSTODIA DEL CREATO

§ 1. La Commissione Diocesana per i Problemi Sociali e del Lavoro, la Giustizia e la Pace, la Custodia del Creato ha il compito di promuovere la pastorale sociale nei vari ambiti del contesto socio-economico della Diocesi di Trieste, con particolare sensibilità verso il mondo del lavoro. Inoltre, favorisce la diffusione, lo studio e la conoscenza della dottrina sociale della Chiesa e del Magistero sociale dei Romani Pontefici nel suo sviluppo storico; e favorisce anche i rapporti con le associazioni e i movimenti di ispirazione cristiana che operano nell'ambito socio-politico e nel mondo del lavoro, in coordinamento con le iniziative previste da altri Uffici di Curia.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 41

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE E DELLE PERSONE ANZIANE

§ 1. L'Ufficio per la Pastorale della Salute e delle Persone Anziane, in collaborazione con gli altri Uffici di Curia, le comunità cristiane, le associazioni ecclesiali, le istituzioni sanitarie cattoliche e le cappellanie ospedaliere, opera in risposta al mandato missionario di Gesù: «*prendetevi cura dei malati*» (Mt 10, 8). Questa cura si esprime attraverso il coordinamento del servizio religioso negli ospedali e nelle RSA, la sensibilizzazione delle comunità al mondo della sofferenza con la Giornata Mondiale del Malato, gli incontri di formazione per ministri straordinari della comunione, degli operatori sanitari e dei volontari operanti nel mondo della sofferenza.

§ 2. Considerando che gli anziani sono parte integrante della comunità, l'Ufficio ha anche come scopo la valorizzazione delle capacità di coloro che, pur avendo terminato l'attività lavorativa, sono in grado e desiderosi di mettere le loro competenze e le loro energie al servizio della comunità. L'anziano, ancor più quando ammalato o non autosufficiente, può essere sorgente di bene per la comunità, esempio di pazienza, di fede, di abbandono a Dio nella speranza e richiamo continuo alla presenza di Cristo.

§ 3. Il Direttore dell'Ufficio è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 4. Nello svolgimento delle proprie competenze l'Ufficio si avvale della collaborazione della *Commissione per la Pastorale della Salute e delle Persone Anziane*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 42

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA PASTORALE DELLA SALUTE E DELLE PERSONE ANZIANE

§ 1. La Commissione manifesta la sollecitudine e l'impegno della Chiesa diocesana per gli infermi e i sofferenti aiutando coloro che, in vario modo, li assistono (specialmente gli operatori sanitari) affinché l'apostolato della misericordia, cui attendono, risponda sempre meglio alle nuove esigenze. Esso costituisce lo strumento operativo per una pastorale d'insieme da parte di tutte le forze cristiane impegnate in Diocesi nel settore sanitario.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 43

SERVIZIO DIOCESANO PER LE CAUSE DEI SANTI

§ 1. Al Servizio Diocesano per le Cause dei Santi compete promuovere le Cause dei Santi di cui la Diocesi di Trieste si costituisce parte attrice e garantire un supporto qualificato sotto il profilo teologico e procedurale canonico a coloro a cui il Vescovo diocesano affida l'espletamento delle singole cause.

§ 2. Il responsabile del Servizio Diocesano è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

Art. 44

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

§ 1. L'Ufficio promuove, attraverso lo studio della realtà giovanile, una valida impostazione pastorale per il mondo giovanile della Diocesi. Esso, perciò, analizza i fenomeni complessi e in evoluzione, della realtà giovanile e, progettando degli itinerari formativi, promuove specifiche iniziative che tendono all'educazione cristiana della gioventù.

§ 2. Il responsabile è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. Nell'esercizio delle sue funzioni opera d'intesa con l'Ufficio per la Cultura e la Pastorale Universitaria, l'Ufficio Scuola, l'Ufficio Catechistico, l'Ufficio Famiglia e con il Centro Diocesano Vocazioni.

§ 4. L'Ufficio conserva contatti con l'Ufficio nazionale per la pastorale giovanile e collabora alle iniziative nazionali e internazionali, soprattutto alle "Giornate della Gioventù".

§ 5. Nello svolgimento delle proprie competenze il Servizio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per la Pastorale Giovanile*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 45

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA PASTORALE GIOVANILE

§ 1. La Commissione Diocesana per la Pastorale Giovanile promuove la pastorale nel mondo giovanile in tutte le sue articolazioni, per favorire la formazione dei giovani alla vita buona del Vangelo e la loro gioiosa testimonianza nella Chiesa e nel mondo. In particolare, propone riflessioni e iniziative per aiutare la comunità ecclesiale a riflettere sulla condizione dei giovani nel contesto della Diocesi di Trieste, per acquisire coscienza delle loro attese e delle loro difficoltà in ordine all'esistenza e alla Fede.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 46

SERVIZIO DIOCESANO PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

§ 1. L'Ufficio si adopera perché il Popolo di Dio peregrinante nella Chiesa di Trieste, collabori efficacemente all'opera missionaria con la preghiera, la testimonianza della vita, con l'attività e con i sussidi economici. Esso cura la qualità ecumenica della comunione ecclesiale e l'apertura al dialogo della pastorale diocesana.

§ 2. Il responsabile è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. I compiti del Servizio diocesano sono:

1. incrementare la dimensione ecumenica della pastorale e curare la formazione d'incaricati specifici nelle parrocchie e nelle comunità ecclesiali;
2. favorire momenti di celebrazione tra comunità, associazioni, movimenti e gruppi in vista dell'approfondimento dell'azione ecumenica;
3. attuare iniziative di preghiera, di studio ecumenico e di testimonianza comune tra cattolici e persone di diversa denominazione cristiana, soprattutto nella Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani;
4. diffondere la conoscenza delle norme riguardanti il dialogo ecumenico, in particolare circa la celebrazione dei sacramenti, e verificandone l'osservanza.

§ 4. Nell'adempimento dei suoi compiti il responsabile è coadiuvato da un gruppo stabile di fedeli consacrati e laici. Riserva una specifica attenzione al dialogo interreligioso, soprattutto in relazione agli immigrati presenti in Diocesi, e ai nuovi culti, collaborando a questo riguardo con la Caritas Diocesana.

§ 5. Nello svolgimento delle proprie competenze il Servizio si avvale della collaborazione della *Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso*, i cui membri sono nominati dal Vescovo.

ART. 47

COMMISSIONE DIOCESANA PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

§ 1. La Commissione ha l'incarico di attuare le direttive o gli orientamenti del Vescovo e di promuovere l'attività ecumenica nella diocesi. Si riunisce periodicamente, essendo di aiuto al delegato diocesano nel tradurre in pratica le decisioni del Vescovo. Inoltre, favorisce l'ecumenismo spirituale, offre aiuto e appoggio per la formazione ecumenica, al clero e ai laici, in particolare ai seminaristi e nella pastorale, coltiva la cordialità e la carità tra i cattolici e gli altri cristiani, propone e guida conversazioni e consultazioni con gli altri cristiani, e promuove una testimonianza comune di fede cristiana e un'azione comune.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 48

SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

§ 1. Il Servizio diocesano orienta le decisioni e le prassi da consolidare nella Diocesi di Trieste a tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

§ 2. Il responsabile del Servizio è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. I compiti del Servizio diocesano sono:

1. monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali;
2. accompagnare le singole parrocchie, comunità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi per la tutela dei minori;
3. stimolare, promuovere e coordinare l'informazione e la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi.

ART. 49

SERVIZIO DIOCESANO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA

§ 1. Il Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa ha il compito di progettare, coordinare, sostenere e, per quanto di competenza, realizzare l'azione di sensibilizzazione al sovvenire alle necessità della Chiesa, in collegamento con il "servizio centrale" della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

§ 2. Nella sua opera, il Servizio collabora con il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, e con l'Economato diocesano e con l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali.

§ 3. Il Servizio è diretto da un responsabile diocesano assistito da un gruppo di lavoro diocesano nominati per un quinquennio che possono essere confermati per ulteriori mandati.

ART. 50

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI

§ 1. Il Centro diocesano si pone al servizio della Chiesa diocesana per promuovere un'autentica cultura delle vocazioni ai diversi ministeri e alla vita consacrata, avendo cura in modo speciale delle vocazioni al ministero sacerdotale e missionario. Collabora con l'Ufficio per la Cultura e la Pastorale Universitaria e con l'Ufficio Catechistico, perché nei cammini di fede e di iniziazione cristiana sia impressa la dimensione vocazionale di ogni cristiano ai diversi "stati di vita", nonché la collaborazione con l'Ufficio Famiglia e il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile, con il Seminario Interdiocesano di Castellerio (UD) e con il Seminario "Redemptoris Mater" di Trieste.

§ 2. Il responsabile del Centro è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. Nel rispetto delle iniziative proprie di ciascun Istituto religioso, l'Ufficio promuove iniziative comuni di animazione vocazionale (Settimane vocazionali, Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, ecc.). Forma e assiste a livello parrocchiale e diocesano gli incaricati dei gruppi vocazionali, come pure guida, assieme al Centro Diocesano Ministranti, la cura dei ministranti.

ART. 51

CENTRO BIBLICO DIOCESANO

§ 1. Il Centro Biblico Diocesano si propone di promuovere la conoscenza della Sacra Scrittura e l'ascolto della Parola di Dio, attraverso un'azione di evangelizzazione, guidata dagli animatori biblici, dei quali cura una adeguata formazione secondo le direttive della Chiesa Cattolica.

§ 2. Il responsabile del Centro è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. A sostegno dei singoli e delle comunità parrocchiali, il Centro Biblico Diocesano aiuta nella formazione dei percorsi e delle attività, segnala bibliografie utili e realizza momenti di incontro e di orientamento tra coloro che sono interessati ad operare nel campo dell'apostolato biblico.

ART. 52

CENTRO DIOCESANO PER IL DIACONATO PERMANENTE

§ 1. Il Centro Diocesano per il Diaconato Permanente è lo strumento del Vescovo perché la Chiesa di Trieste accolga con fede e generosità il ministero sacro del Diaconato nella sua forma permanente.

§ 2. Il responsabile del Centro diocesano per il Diaconato permanente è nominato dal Vescovo per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati. Egli cura la formazione liturgica dei diaconi e il loro aggiornamento teologico-spirituale.

ART. 53

CENTRO DIOCESANO MINISTRANTI

§ 1. Il Centro Diocesano Ministranti, con linguaggio e strumenti adatti al mondo dei ragazzi, propone ai ministranti delle iniziative specifiche, attraverso le quali intende fornire un aiuto alla comprensione del servizio con Gesù all'altare e nella vita.

§ 2. Il responsabile del Centro è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

§ 3. Per favorire momenti di incontro tra i ministranti, oltre a quelli già vissuti nelle varie parrocchie della Diocesi, il Centro organizza alcuni eventi, in cui i gruppi si riuniscono per costruire relazioni, ascoltarsi e divertirsi insieme, condividendo momenti di preghiera e di studio.

ART. 54

LABORATORIO «SCIENZA E FEDE»

§ 1. Il Laboratorio «Scienza e Fede» intende sensibilizzare le coscienze e favorire la comune riflessione su questioni riguardanti i diversi aspetti della scienza e il suo rapporto con la teologia. Entrambe forniscono approcci diversi alla realtà, che possono entrare in un dialogo intenso e produttivo, aiutando così a realizzare spazi di pensiero, al fine di individuare strade su cui camminare insieme con gli uomini e le donne di Trieste, città della scienza.

§ 2. Il responsabile del Laboratorio è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 55

COMMISSIONE DIOCESANA PER I PELLEGRINAGGI, IL TEMPO LIBERO E LO SPORT

§ 1. La Commissione ha lo scopo di promuovere la pastorale di queste realtà, secondo linee operative che privilegino l'evangelizzazione e garantisca la valorizzazione dei contenuti etici imprescindibili negli ambiti indicati.

§ 2. Il responsabile è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 56

COMMISSIONE DIOCESANA PER LE MIGRAZIONI

§ 1. La Commissione ha il compito di promuovere e coordinare l'azione di accoglienza degli emigrati dall'estero residenti in Diocesi, studiandone le condizioni culturali e religiose, al fine di individuare esigenze e percorsi di evangelizzazione; sensibilizzare la comunità diocesana circa i problemi legati alla vita di tali fratelli e alla convivenza con loro; promuovere il dialogo e le forme di comunione possibili con loro e tra di loro; e aiutare il loro inserimento nella nostra società e nella nostra cultura.

§ 2. Il responsabile è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

Art. 57

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

§1. La Consulta Diocesana delle Associazioni, Movimenti e Aggregazioni laicali, in sinergia con gli altri Uffici di Curia interessati, cura la loro proficua e attiva presenza all'interno della Diocesi, come espressione e strumento della volontà di attiva partecipazione alla vita diocesana.

§2. Compete alla Consulta di valorizzare la comunione e la collaborazione tra le Aggregazioni cattoliche, nel rispetto di carismi riconosciuti dalla Chiesa e degli Statuti di ciascun Ente.

§3. La Consulta delle Aggregazioni Laicali è il luogo nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con il Vescovo, offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

§ 4. Il Coordinatore della Consulta è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

ART. 58

COMMISSIONE DIOCESANA PER L'AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI

§ 1. La Commissione Diocesana per l'Ammissione agli Ordini Sacri ha il compito di assistere il Vescovo nel discernimento relativo all'idoneità dei candidati al Diaconato o al Presbiterato e all'opportunità di conferire ordini e ministeri.

§ 2. La Commissione è presieduta dal Vescovo, il quale nomina i suoi membri per un quinquennio, potendo essi essere confermati per ulteriori mandati.

ART. 59

COMMISSIONE DIOCESANA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

§ 1. Compito della Commissione è quello di promuovere e coordinare le iniziative pastorali, culturali e spirituali per la formazione permanente del clero e dei diaconi, con itinerari e momenti formativi, programmati in accordo con il Vescovo diocesano.

§ 2. Il responsabile della Commissione è nominato per un quinquennio e può essere confermato per ulteriori mandati.

AREA DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' GIUDIZIARIA

Art. 60

TRIBUNALE DIOCESANO

§ 1. Il Tribunale ecclesiastico istituito presso la Curia vescovile di Trieste a norma del CIC cann. 1419-1437 è Tribunale costituito dal Vicario Giudiziale, dal Promotore di Giustizia e Difensore del Vincolo e dal Notaio.

§ 2. Tutti gli Officiali sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati per ulteriori mandati.

§ 3. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è competente per tutte le cause che possono essere giudicate nel foro canonico, fatta eccezione per le cause di nullità del vincolo matrimoniale riservate al Tribunale Ecclesiastico Interregionale Triveneto.

§ 4. L'attività del Tribunale Ecclesiastico Diocesano è regolata dall'apposito Regolamento promulgato dal Vescovo.

Parte Terza

ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI

ART. 61

IL CONSIGLIO EPISCOPALE

§ 1. Il Consiglio episcopale, costituito al fine di favorire maggiormente l'attività pastorale e di aiutare il Vescovo nel governo ordinario della Diocesi, è presieduto dal Vescovo ed è composto dal Vicario generale e dai Vicari episcopali. Quale consulente stabile vi partecipa il Vicario Giudiziale ogni volta che il Vescovo lo ritiene necessario.

§ 2. Il Consiglio episcopale, benché formato da membri tutti "ordinari", nelle sue riunioni non esercita una potestà ordinaria, ma svolge una funzione soltanto consultiva.

§ 3. Il Consiglio episcopale è convocato dal Vescovo quando egli lo ritiene opportuno.

ART. 62

IL CONSIGLIO PRESBITERALE

§ 1. Il Consiglio presbiterale è il gruppo di sacerdoti diocesani e regolari che in rappresentanza del Presbiterio, agisce come senato del Vescovo e lo aiuta nel governo della Diocesi conformemente alla norma del Diritto Canonico.

§ 2. Il funzionamento del Consiglio presbiterale è regolato dai cann. 495-501 del CIC, nonché dallo *Statuto* e dal *Regolamento* promulgati dal Vescovo.

ART. 63

IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

§ 1. Il Collegio dei Consultori è l'organismo formato da presbiteri scelti liberamente dal Vescovo tra i membri del Consiglio presbiterale in numero non inferiore di sei e non maggiore di dodici, cui il diritto universale riserva particolari compiti in caso di sede impedita, o vacante e nel coadiuvare il Vescovo nell'amministrazione dei beni diocesani.

§ 2. Il Collegio dei Consultori è costituito per un quinquennio. Tuttavia al termine del quinquennio esso continua a esercitare le sue funzioni finché non è costituito il nuovo Collegio.

§ 3. Un Consultore che cessa di fare parte del Consiglio presbiterale non decade dal suo ufficio. Se viene meno un Consultore, il Vescovo è tenuto a sostituirlo soltanto per garantire il numero minimo di sei membri.

§ 4. Il Collegio dei Consultori esercita la reggenza della Diocesi in caso di sede impedita e di sede vacante, a norma del diritto universale.

§ 5. Il Collegio dei consultori coadiuva il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Chiesa di Trieste riservando una specifica attenzione agli aspetti pastorali. In particolare esprime il proprio consenso o parere secondo quanto stabilito nel decreto per gli atti di straordinaria amministrazione emanato dal Vescovo.

§ 6. Il Collegio dei Consultori è presieduto dal Vescovo diocesano quando la sede è piena. In caso di sede impedita o vacante è presieduto dal Consultore più anziano di ordinazione presbiterale e in subordine all'età.

§ 7. Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del Collegio e non sia possibile attendere la riunione programmata, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benestare del Vescovo e di due Consultori. Nella seduta successiva, il Vescovo, o uno dei Consultori firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al Collegio la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

ART. 64

IL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

§ 1. Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici ha lo scopo di coadiuvare il Vescovo nella tutela e nell'ordinamento di tutto il patrimonio dei beni ecclesiastici, mediante l'osservanza di tutto ciò che è previsto dal libro V del CIC, e di approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi, con riferimento alla gestione generale della Diocesi.

§ 2. I membri del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici sono nominati dal Vescovo, in numero non inferiore a tre e non superiore a nove. Essi devono distinguersi per una provata onestà.

§ 3. Il Consiglio diocesano per gli affari economici è presieduto dal Vescovo o da un suo delegato ed è regolato dallo *Statuto-Regolamento* promulgato dal Vescovo.

§ 4. Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del Consiglio e non sia possibile attendere la riunione programmata, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benestare del Presidente e di due Consiglieri. Nella seduta successiva, il Presidente, o uno dei Consiglieri firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al Consiglio la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

ART. 65

— IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

§ 1. Il Consiglio Pastorale Diocesano, composto dai presbiteri, diaconi, membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e soprattutto dai fedeli laici, ai sensi dei cann. 511-514 del CIC, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione aperto a tutte le componenti del popolo Dio peregrinante nella medesima Chiesa e che, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di valutare e proporre conclusioni operative riguardo agli orientamenti pastorali nella Diocesi.

§ 2. La composizione e l'attività del Consiglio Pastorale Diocesano sono regolate dallo Statuto e dal Regolamento promulgati dal Vescovo.

ART. 66

I PARROCI CONSULTORI

§ 1. Il gruppo dei parroci consultori è costituito al fine di aiutare il Vescovo nella definizione delle questioni emergenti da rimozione o trasferimento dall'ufficio di parroco.

§ 2. Il gruppo dei parroci consultori, in numero di quattro, è designato dal Consiglio Presbiterale su proposta del Vescovo.

§ 3. Nei casi in cui si profila la possibilità di rimozione di un parroco, il Vescovo discute la questione con due parroci scelti dal gruppo, a norma dei cann. 1742 e 1750 del CIC.

ART. 67

RINVIO A NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge canonica, sia universale che particolare.

[IN VIGORE DAL 19 MARZO 2024]